

Abstract. *In caso di perdita del bagaglio da parte del vettore, la compagnia aerea risponde per il relativo evento dannoso ex artt. 1681 e 1693 c.c. e dovrà essere applicata, di conseguenza, la disciplina contenuta nella Convenzione di Montreal del 1999 ed nel regolamento 889/2002 CE, alla quale è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. n. 12 del 2004.*

Non può essere invece risarcito il c.d. "danno da vacanza rovinata", in quanto tale danno attiene all'ambito della responsabilità dell'organizzatore e del venditore per le "obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico" e non alla responsabilità del vettore aereo per ritardata o omessa consegna del bagaglio.

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, nella persona del G.O.T. D.ssa M.M. in funzione di Giudice Monocratico, alla pubblica udienza del giorno 28 luglio 2015 pronuncia e pubblica mediante lettura in udienza la seguente

SENTENZA ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Nel giudizio iscritto al n. (...) /2009 del Ruolo Generale Affari contenziosi Civili promossa da F.N., residente in (...), Georgia, rappresentato e difeso dall'avv. A.M. presso e nello studio della quale in (...), alla Via (...), è elettivamente domiciliato come da procura rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio.

- attore -

contro

A. – C.A.I. S.p.A., con sede in (...), in persona della Prof.ssa R.C., Direttore Legale Societario e *Auditing* e del Dott. M.S., Direttore Vendite, entrambi muniti degli specifici poteri di cui alla procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 21 settembre 2009, per atto Notaio I.D.F. di (...) Rep. (...), Racc. (...), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal Prof. S.R., dall'avv. M.C. e dall'avv. A.D. e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in (...), al (...), come da procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- convenuta -

e contro

A. –L.A.I. S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

Ogg.: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI per l'ATTORE: "Come al verbale d'udienza 28 luglio 2015";

CONCLUSIONI per la CONVENUTA: "Come al verbale d'udienza 28 luglio 2015".

CONCLUSIONI per la CHIAMATA in CAUSA: —

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia atteso che l'art. 281 *sexies* c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", a differenza dell'art. 132 c.p.c. che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione".

- Prendendo le mosse dall'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della convenuta con l'atto di costituzione in giudizio, deve andare subito rilevato che la stessa si presenta fondata e dovrà andare accolta in questa sede.

- Ed invero la società convenuta è soggetto giuridico distinto da A. - L.A.I. S.p.A., vettore con cui l'attore nel giugno 2008 ebbe ad intrattenere il contratto di trasporto aereo per la tratta Bologna - Roma Fiumicino, volo (...), al termine del quale non gli venne riconsegnato il bagaglio che aveva regolarmente imbarcato sul volo in questione.

- Dalla documentazione prodotta agli atti risulta infatti che la società con cui ebbe a volare l'attore, A. - L.A.I. S.p.A., con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 29 agosto 2008 venne ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con conseguente nomina di un commissario giudiziario nella persona del Prof. A.F.

- La suddetta circostanza, attesa la veste di compagnia aerea di bandiera nazionale di tale società, è peraltro da ritenere fatto notorio per aver all'epoca costituito la relativa crisi economica un amaro momento del nostro paese che comportò degli importanti interventi governativi specifici.

- Emerge inoltre che lo stato di insolvenza di A. - L.A.I. S.p.A. venne dichiarato con sentenza resa in data 5 settembre 2008 dalla sezione Fallimentare del Tribunale di (...).

- Ne consegue che l'ammissione della società alla procedura di Amministrazione straordinaria avrebbe dovuto indurre l'attore ad indirizzare la propria domanda nei confronti della suddetta procedura concorsuale nella persona del Commissario Straordinario.

- E' anche da rilevare che risulta documentalmente provato che nell'ambito della procedura concorsuale tra la Gestione Commissariale di A. - L.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (AZ) e A. - C.A.I. (CAI) Spa intervenne contratto di cessione di isolati "asset aziendali" che la Gestione Commissariale andava a dismettere.

- Secondo la tesi difensiva della difesa di parte attrice l'asserito credito risarcitorio, che assume di vantare nei confronti di AZ, vettore inadempiente, costituirebbe "un credito relativo ad un rapporto giuridico ceduto dall'alienante AZ a CAI, sia *ex contractu*, sia *ex lege*, per essere il debito de quo non solo espressamente accollato da CAI nel Contratto ma anche per essere il medesimo succeduto *ope legis* a CAI in quanto inerente al cd. ramo d'azienda ceduto".

- Tale assunto non è condivisibile posto che nella fattispecie non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2560 c.c. in quanto il rapporto contrattuale intercorso tra AZ e CAI non è riconducibile ad una mera cessione di azienda, o meglio di ramo di azienda, ma costituisce un trasferimento di *asset* aziendali nell'ambito di una procedura concorsuale, per questo soltanto sottoposta al controllo del Tribunale Fallimentare.

- La specialità dell'operazione, in quanto compiuta con la finalità ed in conformità alle previsioni della normativa che regola la specifica procedura concorsuale, è ragione sufficiente per sottrarre il rapporto negoziale alla disposizione di cui all'art. 2560 c.c. che è norma di carattere eccezionale e, perciò, insuscettibile di interpretazione analogica.

- Pertanto, risultando l'operazione compiuta nell'ambito della procedura concorsuale, in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 5, D.lg. 9 luglio 1999 n. 270 deve andare escluso che possa andare configurato un qualche elemento di continuità economica tra l'impresa posta in amministrazione straordinaria (AZ) e la società acquirente (CAI).

- La società convenuta, avendo acquisito da AZ alcuni *asset* in conformità del programma di cessione dei alcuni complessi aziendali formulato dal commissario straordinario al competente Tribunale Fallimentare, non può andare considerata come successore economico di AZ .

- Ad ogni buon conto è anche da ricordare che in caso di cessione di azienda l'iscrizione dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta nei registri contabili obbligatori rappresenta elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente.

- Tale responsabilità è pertanto imprescindibilmente condizionata all'esistenza del presupposto di tale iscrizione.

- Né può ritenersi che nella fattispecie sia intervenuto tra i due soggetti un accollo volontario del debito in questione posto che il relativo contratto al punto 8.2 (F) prevede che "tutti i debiti, le

passività (anche non manifestatesi), gli oneri, impegni e/o responsabilità relativi e/o comunque connessi all'attività esercitata dai Venditori sono e restano in capo e a carico esclusivamente di ciascun venditore".

- Di tenore altrettanto chiaro è il contenuto del punto 2.4 del contratto secondo il quale "gli Acquirenti non assumono dai rispettivi Venditori alcun debito, fatta eccezione per i debiti di seguito indicati, che sono oggetto di accollo liberatorio ai termini e alle condizioni del presente contratto: a) i debiti relativi ai contratti trasferiti per i quali sia ottenuto il consenso; b) i debiti derivanti dai contratti di finanziamento ipotecario degli aeromobili trasferiti in proprietà, indicati all'allegato 2.4(B), per i quali i mutuatari hanno prestato, con atti formati all'estero, il proprio consenso all'accollo liberatorio".

- Le ragioni che precedono porta a ritenere la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta di carenza di legittimazione passiva, sì che dovrà andare respinta in questa sede ogni domanda avanzata nei suoi confronti dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio.

- La chiamata in giudizio di A. - L.A.I. S.p.A. in Amministrazione straordinaria operata dall'attore porta all'esame del merito della relativa domanda.

- La domanda di parte attrice deve ritenersi fondata e dovrà trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.

- Risulta prodotta agli atti sia copia del documento attestante l'imbarco del bagagli da parte dell'attore che della denuncia di smarrimento formalizzata dallo stesso all'aeroporto di arrivo tramite la compilazione dell'apposito modulo, il c.d. PIR (*property irregular report*).

- A fronte del comportamento omissivo adottato dal vettore aereo che in questa sede ha preferito restare contumace ed in assenza di contestazioni specifiche deve ritenersi come provata la mancata riconsegna del bagaglio al F.N.

- La responsabilità della compagnia aerea non può pertanto essere posta in discussione poiché per il relativo evento dannoso risponde *ex artt.* 1681 e 1693 c.c. ed applicata di conseguenza la disciplina della Convenzione di Montreal del 1999 e del regolamento 889/2002CE, alla quale è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la L. 12 del 10/1/2004.

- Relativamente all'importo del risarcimento, per procedere alla quantificazione del danno, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 della Convenzione di Montreal che al secondo comma stabilisce che "nel trasporto dei bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al

momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare".

- Tale norma prevede quindi un limite alla responsabilità del vettore in termini di massimo valore indennizzabile, limite più volte confermato dalla Corte di Giustizia Europea (per tutte 6 marzo 2010 C-62/09 e n. 451243/2005) che ha anche precisato che il "danno" di cui alla suddetta norma è inclusivo sia del danno patrimoniale che morale. Come spiegato dalla Corte, una tale interpretazione è idonea a garantire il giusto equilibrio dei contrapposti interessi: quello del passeggero ad un rapido risarcimento e quello del vettore a non trovarsi gravato da oneri di riparazioni difficilmente identificabili e calcolabili.

- Vale in ogni caso rilevare che quanto all'asserito danno morale, relativamente al quale deve farsi riferimento alla disciplina di cui all'art. 2059 c.c., dovrà andare esclusa ogni forma di risarcimento non solo perché l'attore ha omesso di fornire adeguata prova di aver patito tale forma di danno ma soprattutto in applicazione del principio consolidatosi successivamente alla pronuncia SS.UU. 26972/2008, che fornisce una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè nelle ipotesi di fatto illecito astrattamente configurabile come reato, di fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato e, infine, di fatto illecito gravemente lesivo dei diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

- Ne consegue che, risultando determinato in 0,793056 il tasso di cambio Euro-Diritto Speciale di Prelievo, all'attore dovrà andare accordato il domandato risarcimento nel limite normativamente previsto dalla Convenzione di Montreal di €. 1.260,00= oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

- Da ultimo sembra utile precisare che il "danno da vacanza rovinata" su cui diffusamente si è soffermata la difesa attrice con l'atto introduttivo del giudizio non appare pertinente nella fattispecie in esame attenendo quel tipo di danno al diverso ambito della responsabilità dell'organizzatore e del venditore per le "obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico" e non alla responsabilità del vettore aereo per ritardata o omessa consegna del bagaglio.

- In conclusione, la domanda proposta dall'attore nei confronti della società convenuta A – C.A.I. S.p.A. dovrà andare respinta per carenza di legittimazione passiva di tale società mentre si presenta solo parzialmente fondata quella rivolta nei confronti della chiamata in causa A. - L.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e nei limiti sopra precisati dovrà andare di conseguenza accolta.

- In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. l'attore andrà condannato a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio mentre la reciproca soccombenza con la chiamata in causa giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F.N. -attore- nei confronti di A. – C.A.I. S.p.A. -convenuta- e A. – L.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria -chiamata in causa-, per le ragioni di cui in motivazione ed accertata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, respinge la domanda proposta nei suoi confronti.

In parziale accoglimento della domanda dispiegata nei confronti della chiamata in causa, condanna A. - L.A.I. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.260,00=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e respinge le ulteriori richieste.

Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio che si liquidano in €. 438,00= per la fase di studio, €. 370,00= per la fase introduttiva, €. 1.120,00= per la fase di trattazione, €. 810,00= per la fase decisoria, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Compensa integralmente le spese tra le altre parti del giudizio.

Perugia, 28 luglio 2015

Il giudice